

Ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento

Secretaria de defesa agropecuaria

Portaria n° 280, de 3 de Maio de 2021

DOU de 05/05/2021 (n°83, Sacao 1, pag. 3)

Estabelece requisitos fitossanitarios para a importacao de graos de arroz polido (Oryza sativa) de qualquer origem.

O SECRETARIO DE DEFESA AGROPECUARIA, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO...

art. 1 - Sono stabiliti i requisiti fitosanitari per l'importazione di riso lavorato (categoria 2) (Oryza sativa), di qualsiasi origine, ad eccezione dei paesi del MERCOSUR.

art. 2 - La spedizione di riso lavorato deve essere accompagnata da Certificato Fitosanitario, rilasciato dall'Organizzazione Nazionale per la Protezione Fitosanitaria - ONPF del Paese di origine

art. 3 - La spedizione deve essere trattata con 2 g / m³ di fosfina per 120 ore ad una temperatura superiore a 25 ° C o 144 ore ad una temperatura compresa tra 15-25 ° C.

Paragrafo unico - Le informazioni sul trattamento fitosanitario devono essere inserite nel campo specifico del Certificato fitosanitario.

art. 4 - Le spedizioni sono soggette a tassazione al punto di entrata (Ispezione Fitosanitaria - IF) nonché alla raccolta di campioni per analisi fitosanitarie presso laboratori ufficiali o accreditati dal Ministero dell'Agricoltura, Allevamento e Fornitura - MAPA.

1 ° Le spese per l'invio dei campioni e delle analisi fitosanitarie saranno a carico dell'interessato

2 ° Secondo i criteri di ispezione, la merce interessata può rimanere in deposito per il resto della spedizione fino al completamento del processo di ispezione

art. 5 - In caso di intercettazione di organismi nocivi da quarantena o infestanti che presentano una potenziale quarantena in Brasile, la spedizione verrà distrutta o rispedita nel Paese di origine e sarà informato l'NPOF del Brasile che potrà sospendere le importazioni di riso lavorato fino alla valutazione del caso.

art. 6 - Il periodo di 360 (trecentosessanta) giorni è concesso agli Organismi Nazionali di Protezione Fitosanitaria - ONPF- dei paesi di origine per adeguare le proprie procedure per l'applicazione dei requisiti per il riso lavorato.

1 - Durante il periodo stabilito, precedentemente per la spedizione di riso lavorato, **non** si applicano le misure previste dall'art. 2 e art. 3 di questa norma.

art. 7 - Questa ordinanza entra in vigore il 4 maggio 2021